



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT INVERNALI

FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO



La Corte Federale di Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Lorenzo	TATARELLA	Cons. Relatore
Carlo	CELANI	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

### DECISIONE

sul procedimento originato da reclamo ex art. 40 R.G.S. FISI iscritto al n. 2025/147  
promosso

DA

sig. ROBERTO VISENTIN, nato a Treviso (TV), il 06.10.1962, Cod. Tess. 11226,  
rappresentato dall'avv. Maria Laura Guardamagna e dall'avv. Massimiliano Valcada

Reclamante

CONTRO

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal  
Procuratore Federale avv. Stefania Cappa

Resistente

per la riforma della decisione n. 002/2025 pronunciata dal Tribunale Federale in data  
20.01.2025, resa tra le parti, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S.,  
la quale ha statuito quanto segue:

*“ritiene il tesserato VISENTIN Roberto responsabile della violazione contestata e  
concesse le attenuanti di cui all'art. 60 comma 2 R.G.S, lo condanna alla sanzione  
prevista dall'art. 55 comma 1 lettera B/b del Reg. Giustizia Sportiva F.I.S.I. della*

*sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire sociali nell'ambito federale per la durata di giorni trenta".*

Visto il reclamo proposto dal sig. Roberto Visentin in data 5 febbraio 2025 (Prot. n. 2025/147) avverso la Decisione n. 002/2025 emessa dal Tribunale Federale;

viste le memorie depositate dalle Parti entro il termine del 04.03.2025, ore 12.00;

visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale del 10.03.2025 il Consigliere avv. Lorenzo Tatarella.

### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dall'atto di incolpazione del 19 dicembre 2024, con cui la Procura Federale deferiva davanti al Tribunale il tesserato sig. Roberto Visentin in ordine alla violazione degli artt. 6, terzo comma, dello Statuto Federale FISU e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, contestando altresì l'aggravante prevista dall'art. 58, lett. a) e f), Regolamento di Giustizia Sportiva FISU, per aver continuato a esercitare le funzioni di Presidente del Comitato Regionale FISU Veneto, pur essendo sospeso dalla carica a causa della sanzione irrogatagli dal Tribunale Federale FISU con decisione n. 008/2024 *"rilasciando dichiarazioni ai media quale Presidente del Comitato in questione e (...) prendendo anche appuntamenti per il Comitato (...)"*.

Il Tribunale Federale si riuniva all'udienza del 20 gennaio 2025 per la trattazione. In tale occasione, alla presenza del Procuratore Federale e del difensore di parte reclamante, il giudice di prime cure, risolte le questioni preliminari, decideva sul procedimento, così statuendo:

*"ritiene il tesserato VISENTIN Roberto responsabile della violazione contestata e concesse le attenuanti di cui all'art. 60 comma 2 R.G.S, lo condanna alla sanzione prevista dall'art. 55 comma 1 lettera B/b del Reg. Giustizia Sportiva F.I.S.I. della sospensione dalla carica, incarico o attività federale con eventuale inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale per la durata di giorni trenta".*

Successivamente, il 5 febbraio 2025, il sig. Roberto Visentin presentava rituale reclamo (Prot. n. 2025/147) chiedendo la propria assoluzione in riforma della Decisione del Tribunale Federale FISU n. 002/2025.

Tra i motivi di censura della pronuncia del giudice di prime cure, parte reclamante ha contestato il difetto di motivazione circa la legittimità della condotta e la non punibilità

di Roberto Visentin, ritenendo che il Tribunale Federale abbia erroneamente omesso di considerare la corretta interpretazione delle norme statutarie FISI e la prassi federale, che prevedeva un atto formale della Federazione per rendere effettiva la sospensione. Ancora, parte reclamante ha ritenuto la decisione impugnata repressibile per non aver riconosciuto la particolare tenuità della condotta, trascurando che l'eventuale violazione si sarebbe protratta per poche ore e, in ogni caso, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio all'immagine della Federazione, come dimostrato dall'assenza di reazioni mediatiche o contestazioni pubbliche. Infine, parte reclamante ha censurato la pronuncia del Tribunale Federale per violazione del principio di proporzionalità, avendo irrogato una sanzione severa, nonostante la riconosciuta buona fede di Visentin, senza considerare l'opportunità di applicare misure meno afflittive ma ugualmente efficaci.

In data 26 febbraio 2025 è giunta la memoria difensiva della Procura Federale (Prot. n. 2025/257), in persona del Procuratore avv. Stefania Cappa, la quale ha chiesto il rigetto del reclamo di Roberto Visentin, ritenendolo infondato laddove contesta il difetto di motivazione e la non punibilità dell'incolpato, sottolineando come l'art. 65 Regolamento di Giustizia FISI sia chiaro nel sancire che la sospensione opera automaticamente dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sul sito federale e che Visentin, recidivo, non poteva ignorarlo. La Procura ha altresì respinto la tesi della tenuità della condotta, evidenziando che la violazione si è protratta per più giorni e che il danno all'immagine della Federazione non dipende, né può essere valutato alla stregua dell'eco mediatica. Inoltre, la Procura ha contestato la difesa di parte reclamante sulla ritenuta sproporzione della sanzione, sostenendo che la pena è stata già ridotta rispetto a quanto richiesto e che l'incolpato non ha ammesso l'illecito né collaborato. Pertanto, la Procura ha chiesto la conferma della decisione del Tribunale Federale.

In data 10 marzo 2025 si è tenuta l'udienza innanzi a codesta Corte Federale.

L'udienza ha avuto luogo in presenza del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa, nonché dei difensori di Parte reclamante indicati in epigrafe.

Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Lorenzo Tatarella, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio.

Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene infondati i motivi per i quali il Sig. Visentin ha proposto reclamo che, pertanto, viene respinto per quanto di seguito esposto.

Il Reclamante ha anzitutto contestato la decisione del giudice di primo grado affermando che sarebbe stato necessario un atto formale della Federazione per rendere effettiva la sospensione.

La Procura, dal canto suo, ha contestato quanto dedotto dal Sig. Visentin sostenendo che, anche per la posizione federale ricoperta, avrebbe dovuto avere contezza delle norme regolamentari e, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 65 del Regolamento di giustizia sportiva federale secondo cui: *<< l'esecuzione delle sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dall'attività federale, la sospensione dalla carica, l'inibizione a ricoprire cariche sociali, il ritiro della tessera, la squalifica e la radiazione dai ruoli federali, inizia a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello della comunicazione della decisione, nei modi previsti dall'art. 13 >>*.

Il Sig. Visentin, circostanza documentale e non contestata, ha avuto contezza della sospensione dalle cariche federali a far data dal 29 novembre 2024 ossia quando la decisione è stata comunicata al domicilio eletto.

La sospensione è quindi efficace a far data dal giorno successivo (30 novembre 2024) così come stabilito dall'art. 65 del Regolamento di giustizia sportiva federale sopra richiamato e, da tale momento, il Sig. Visentin avrebbe dovuto interrompere le proprie attività, sia pubblicamente che internamente.

Non avrebbe dovuto partecipare, come invece ha fatto (vedi anche immagini riportate sul sito: <https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2024/12/01/alpino-e-fondo-ecco-la-47-ma-edizione-del-gran-prix-lattebusche/>), alla manifestazione pubblica di presentazione del Gran Prix Lattebusche del 30 novembre 2024.

Allo stesso modo si sarebbe dovuto astenere dall'agire nell'interesse della Federazione inviando e-mail aventi carattere operativo come accaduto il 2 dicembre 2024 così come documentato dalla Procura (cfr. documenti sub allegato 4). Il Reclamante, a tal proposito, afferma che avrebbe continuato a svolgere l'attività per evitare il crearsi di un "vuoto" gestionale in ambito federale.

In questo si cristallizza la responsabilità del Sig. Visentin che ignorava gli effetti della notifica al domicilio eletto (cfr. comunicazioni e-mail sub. allegato 4 del 2 dicembre 2024 in cui lo stesso Visentin afferma *<< [...] ho sentito che hai chiamato*

*la Monti per sapere mie notizie in seguito alla sentenza del Tribunale. Personalmente non ho ricevuto nella mia mail privata alcuna comunicazione ritengo visti i precedenti e i tempi per l'impugnazione non sia esecutiva [...] >>; << [...] come anticipato verbalmente, martedì in mattinata, ho già altro appuntamento per il CR [...] >>)*

Il Sig. Visentin doveva sapere e non poteva ignorare (anche per l'attività federale svolta) che non era necessario un ulteriore atto formale della Federazione per rendere effettiva la sospensione dovendo ben sapere che era sufficiente la comunicazione al domicilio eletto.

In relazione agli ulteriori motivi di impugnazione la Corte reputa che possano essere valutati congiuntamente riguardando la tenuità della condotta e, quindi, la sanzione comminabile.

Con riferimento alla tenuità del fatto, si fa proprio quanto stabilito dalla Corte Federale d'Appello FIGC (sez. IV, Decisione nr. 0038 del 26.10.2022) secondo cui: *<< Non è possibile la trasposizione tout court all'ordinamento sportivo dell'istituto contemplato dall'art. 131-bis CP ("Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto"). Trattasi, invero, di istituto al quale non può riconoscersi il carattere di principio di diritto "comune", atteso che la sua applicazione nell'ordinamento penalistico è condizionata non solo da una definizione dettagliata delle circostanze in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità (comma 2) e il comportamento dell'autore può dirsi abituale (comma 3), ma anche dalla enunciazione dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa (comma 1) e delle modalità di determinazione degli stessi limiti di pena (comma 4). L'adattamento dell'istituto in questione all'ordinamento sportivo comporterebbe la creazione di regole applicative ad hoc da parte del giudice sportivo, che sono invece riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto >>.*

Da ultimo, con riferimento alla misura della sanzione, il Reclamante ha sostenuto che la pena di cui alla decisione del Tribunale Federale fosse troppo "severa" e quindi ne ha domandato una riduzione (o la modifica della stessa con altra meno afflittiva).

Occorre richiamare in questa sede l'art. 55 lett. B) del Regolamento di Giustizia sportiva federale secondo cui le sanzioni irrogabili a un Dirigente sono: l'ammonizione; la sospensione; la radiazione.

Nel caso di specie si fa propria la valutazione del Tribunale Federale, il quale ha correttamente soppesato le circostanze sottese al caso ossia la recidiva nei cinque anni del Sig. Visentin attenuata dal buon comportamento del Reclamante in sede di giudizio rappresentato dalle scuse presentate in occasione dell'udienza del 20 gennaio 2025 avanti il Tribunale di primo grado.

In punto di misura della sanzione si conferma, quindi, quanto stabilito dal Tribunale di primo grado e, di conseguenza, la sospensione del Sig. Visentin per il periodo di giorni 30 (trenta).

Oltre a quanto precede, si rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta dalla Procura perché infondata e, in ogni caso, le spese di giustizia sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello

definitivamente pronunciando, nel procedimento FIS/2024/0009

- ritenuta l'infondatezza dei motivi di impugnazione, **respinge** il reclamo proposto dal sig. Roberto Visentin ex art. 40 RGS FIS avverso la sentenza n. 002/2025 pronunciata dal Tribunale Federale in data 20 gennaio 2025, resa tra le parti, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S., che, per l'effetto si conferma integralmente;
- **rigetta** l'istanza di condanna per lite temeraria avanzata dalla Procura Federale e, per l'effetto, **compensa** tra le Parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025

Avv. Daniele Portinaro

Firmato digitalmente da:  
DANIELE LUCIANO PORTINARO  
Data: 17/03/2025 18:34:54

Avv. Lorenzo Tatarella

 LORENZO  
TATARELLA  
17.03.2025 18:18:36  
GMT+01:00

Avv. Carlo Celani

 CELANI CARLO  
2025.03.17 17:00:12  
CN=CELANI CARLO  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI ROMA  
2.5.4.97=VATIT-80230130587